

STATUTO
della CASA di ASSISTENZA
per ANZIANI
“ANTONIO TOBLINI”

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 36 del 12.10.2022

Cenni storici

Nel 1532 risulta che a Malcesine vi fosse un "Ospedale"; Ospedale, evidentemente, da intendersi più nel senso di Casa di riposo – rifugio/assistenza che non come attualmente concepito; in quell'epoca storica, infatti non si disponeva dei mezzi di oggi (medicinali, apparecchiature tecnologiche, personale specializzato, ecc.).

Con testamento aperto il 29.12.1675 il Sacerdote ZORZI GIOBATTA lasciava i vari beni al Comune di Malcesine con l'obbligo di "... impegnare le entrate annue nel sovvenire i poveri di Cristo di detta Comunità di Malcesine e luoghi circconvicini, come anche i forestiere, che ivi fossero di passaggio, o di stanza senza parzialità...", Tale legato veniva attribuito all'Ospedale Comunale.

Con Sovrano Decreto del 21.12.1843, pubblicato il 31.08.1849, il nobile Toblini Antonio fu Cristoforo di Malcesine lasciava all'Ospedale Comunale L. 60.000 – milanesi "all'oggetto di raccogliere e curare ... gli infermi e le inferme di quel paese".

Con tali mezzi finanziati il 21.12.1865 si provide all'acquisto di una casa con orto sita tra Via Dosso e Via Bocchera dove, tuttora, dopo svariati ampliamenti, modificazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti, ha sede la Casa per Anziani Toblini.

Il lascito fu denominato Pio Istituto Toblini Antonio ed Ospedale ed amministrato dalla Congregazione della Carità in virtù del Decreto Reale 23 settembre 1874.

Il Decreto Reale 23.09.1874 disponeva:

- a. che l'amministrazione delle Opere Pie Zorzi, Cipriani ed Ospedale Toblini fossero attribuite alla Congregazione di Carità;
- b. l'approvazione, fra l'altro, dello Statuto della stessa Congregazione di Carità e dell'Opera Pia Ospedale Toblini.

Lo Statuto dell'Ospedale Toblini Antonio da cui risulta che fine dello stesso è quello di accogliere ammalati poveri di Malcesine nonché persone "non miserabili o forestieri" purché paghino.

Con la Legge 03 giugno 1937, in sostituzione della Congregazione di Carità, furono istituiti gli enti comunali di Assistenza.

In questi anni – causa la fortissima svalutazione monetaria e varie perizie (patrimoni trasformati ed investiti in titoli dal debito pubblico) – le Opere Pie Zorzi e Cipriani di fatto si estinsero per mancanza di patrimonio e di rendite, mentre l'ECA, trovò modo di soccorrere ed aiutare persone povere e bisognose di assistenza di natura non sanitaria.

Articolo 01

Denominazione

1. L'istituzione assume la denominazione di: "CASA di ASSISTENZA per ANZIANI ANTONIO TOBLINI", con sede nel Comune di Malcesine (Verona) via Bocchera 03.
2. L'Ente, gode di autonomia giuridica ed amministrativa, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.
3. In base alle vigenti normative regionali, all'Ente risulta essere attribuita dalla Regione Veneto la categoria 2.

Articolo 02

Scopi dell'IPAB

1. Scopo dell'Istituzione è di offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non autosufficienti provenienti da qualsiasi zona, ma con priorità ai residenti nel Comune di Malcesine. Per motivi particolari possono essere accolte anche persone non anziane. Il campo di intervento comprende inoltre asili nido e scuole dell'infanzia.
2. L'istituzione potrà dare assistenza agli anziani anche con forme diverse da quelle dell'ospitalità, come assistenza giornaliera o domiciliare.
3. L'Ipab, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.
4. L'Ipab promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati, la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi
5. L'IPAB, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente e persegue i seguenti scopi:
 - a) Contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - b) Erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio sanitarie e socio assistenziali nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio sanitaria e socio assistenziale, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Ente, provvede al

soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio, attraverso l'attivazione di servizi Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), Hospice, Casa di Soggiorno per anziani, Centro diurno, Centro di Servizi, Alloggi protetti, Assistenza domiciliare integrata e Servizi di sollievo per le famiglie. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione regionale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, anche promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche nel campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale;

- c) Erogare e promuovere servizi diversificati all'interno della rete locale dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari, al fine di favorire maggiormente la continuità della presa in carico nel passaggio da un servizio all'altro e per consolidare il legame con la comunità locale;
 - d) Erogare e promuovere, sia all'interno delle proprie strutture che sul territorio, servizi di cura e benessere alla persona, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) Realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali della stessa;
 - f) Attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'Ente;
 - g) Promuovere ed erogare servizi, anche mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati, nel campo socio-educativo;
 - h) Sostenere i compiti sociali delle famiglie, quali reti primarie di relazione e sostegno tra i vari componenti e le loro diverse generazioni.
6. L'Ente, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 03 **Ambito territoriale**

1. L'Ente esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a) Quello principale, costituito dal Comune di Malcesine;
 - b) Quello secondario, costituito dal territorio della regione Veneto, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi operanti sul territorio, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
 - c) Quello residuale, costituito dal territorio dello stato italiano, nel quale possono essere erogati singoli servizi purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-

- finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.
2. Le attività dell'ente devono essere indirizzate privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, con priorità verso:
 - a) I residenti del Comune di Malcesine
 - b) I Comuni con i quali esistono apposite convenzioni sottoscritte
 - c) I Comuni della Provincia di Verona.
 3. Nel caso di accertata disponibilità di posti nei singoli settori di attività, quest'ultima può essere estesa nei confronti di altri soggetti, anche non indigenti, con retta a loro carico o dei familiari che ne sono tenuti al pagamento.

Articolo 04

Criteri di accesso ai servizi

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'Ente tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dagli specifici regolamenti anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.
2. L'Ente può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'Ente;
3. L'Ente può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dai regolamenti, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio;
4. Non possono essere ospitate persone affette da malattie contagiose. Gli ospiti affetti da malattie acute verranno avviati in ospedali od altre strutture specializzate.

Articolo 05

Organismi di partecipazione e rappresentanza

1. L'Ente, al fine di mantenere e consolidare i legami con la famiglia e la comunità nella quali sono ubicati i propri servizi, promuove e favorisce la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti e dei loro familiari. Tali organismi hanno un ruolo consultivo e di promozione dell'attività del volontariato, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento;
2. Scopo dell'organismo di rappresentanza è di realizzare una collaborazione attiva degli utenti nella gestione dell'Ente al fine di:
 - a) Fornire al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per migliorare i programmi di assistenza;
 - b) Promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;

- c) Collaborare con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione;
 - d) Esprimere pareri e proposte sull'attuazione di programmi per il tempo libero.
3. L'Ente, nello svolgimento delle sue attività a favore dei destinatari dei servizi, si prende cura anche dei bisogni della famiglia, elemento fondamentale e qualificante per una corretta gestione del caso ed un'appropriata erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Articolo 06 Volontariato

1. L'Ente, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine stimola, favorisce e garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

Articolo 07 Mezzi di funzionamento

1. La Casa di assistenza per anziani Antonio Toblini trae i mezzi per il suo funzionamento:
- a) Da eventuali rendite patrimoniali;
 - b) Dalle rette maturate dagli utenti che usufruiscono dei suoi servizi, le quali sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai costi sostenuti dall'Ente per il suo complessivo funzionamento;
 - c) Dalle rette assunte a carico dei Comuni oppure dagli Enti preposti all'assistenza, con i quali di volta in volta si stabiliscono apposite convenzioni;
 - d) Dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi all'esterno;
 - e) Dai contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

Articolo 08 Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il patrimonio deve essere riportato ed aggiornato nell'apposito inventario secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
3. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.
4. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni

effettuate dall'Ipab stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

5. Per la gestione del patrimonio l'Ipab potrà avvalersi di qualificati soggetti esterni.

Articolo 9 Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'IPAB:
 - a) di governo: Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente
 - b) di gestione: Il Direttore
 - c) di controllo: Il Revisore Unico dei Conti.

Articolo 10 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, è stabilito dalla vigente normativa regionale di classificazione delle IPAB in tre componenti per le IPAB di classe 2. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento;
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Malcesine, fra il 120° ed il 30° giorno antecedente la data della fine del mandato amministrativo del consiglio in carica e verranno scelti tra persone in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Avere un'età non inferiore ai 18 anni;
 - d) Non avere subito condanne, anche in primo grado, per uno dei reati contemplati dal titolo II del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione);
3. Il regime delle incompatibilità è disciplinato dalla normativa vigente in materia e precisamente da quanto stabilito dall'art. 11 e seguenti della Legge n.6972.1890 e dal D.Lgs. 08.04.2013 n.39 e s.m.i. In ogni caso l'incarico di consigliere è incompatibile con la carica di:
 - a) Sindaco, consigliere ed assessore del Comune di Malcesine;
 - b) Presidente, consigliere ed assessore della Provincia, della Regione e degli altri Enti Locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede l'IPAB;
 - c) Direttore generale, direttore dei servizi sociali, direttore amministrativo e direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. nel cui territorio ha sede l'I.P.A.B., nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle I.P.A.B;
 - d) Persone che abbiano tra di loro e con il personale dell'Istituto, legami coniugali, di convivenza, di unione civile, nonché parenti od affini fino al primo grado;
4. Non è ammesso il potere di revoca dei consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a far data dall'entrata in vigore del presente Statuto, non possono essere nominati per più di tre (3) mandati di cui due (2) consecutivi.
6. Al termine del mandato e fino all'insediamento dei nuovi amministratori, il consiglio provvederà all'ordinaria amministrazione dell'Ente.
7. La prima riunione è convocata, entro dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato, dal presidente uscente. L'incarico si conclude con l'insediamento del nuovo consiglio.
8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive di viaggio sostenute con le modalità previste per gli amministratori degli enti locali per la partecipazione ad attività nell'interesse dell'Ente.
9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente spetta, se previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, un'indennità di funzione, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle medesime disposizioni.

Articolo 11

Cause di decadenza

1. Sono considerati decaduti dalla carica di consigliere:
 - a) Coloro che non intervengano alla seduta del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutivamente, senza giustificati motivi, da presentare in forma scritta prima dell'inizio della seduta del Consiglio;
 - b) Coloro che concorrono direttamente o indirettamente, o per interposte persone, a contratti di compravendita, di servizi, di somministrazioni e di appalti con l'istituto, nelle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e dei loro parenti od affini fino al secondo grado, sotto pena di nullità delle deliberazioni stesse.
 - c) Coloro che perdano i requisiti generali di cui all'articolo 10 comma 2;
2. Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere, coloro che venissero a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.10 comma 03 del vigente Statuto. Sono fatte salve le nomine effettuate prima dell'approvazione del presente Statuto a meno che dopo l'entrata in vigore dello stesso non emergano nuove fattispecie di cui al citato articolo 10 comma 3, non presenti al momento della nomina. In tal caso il Consigliere verrà dichiarato decaduto.
3. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiederà contestualmente dall'Organo di nomina la sostituzione del membro decaduto.
4. Nel caso di decadenza o dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri, il mandato amministrativo del consiglio ha termine e ne deve essere data tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune di Malcesine. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per il disbrigo delle sole attività ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, il

quale deve essere nominato entro 60 giorni dalla comunicazione di decadenza. L'Amministrazione dimissionaria o decaduta deve essere surrogata e rimane in carica fino all'insediamento del successivo consiglio di amministrazione.

Articolo 12 **Obbligo dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Ente.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'Ente si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una qualsiasi deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 01 e 02.

Articolo 13 **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare ad esso spetta:
 - a) La definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione e i corrispettivi controlli sulle medesime;
 - b) L'adozione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dello Statuto, della dotazione organica del personale, dei vari regolamenti e le loro modifiche;
 - c) L'adozione di ogni atto di utilizzo, valorizzazione, integrazione e trasformazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - d) La nomina del Revisore dei conti secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative;
 - e) L'autorizzazione verso le liti, i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché per le relative transazioni, ai contratti relativi al patrimonio e di qualunque altra specie, così pure l'impiego di capitali, l'accettazione o il rifiuto delle eredità, legati o donazioni, sotto l'osservanza delle leggi
 - f) La determinazione sulle rette di presenza ed il corrispettivo per i servizi prestati;
 - g) Ogni altra attività disciplinata dalle Leggi e dai regolamenti.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.
2. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal componente più anziano d'età.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione avranno luogo in via ordinaria, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, quando se ne manifesti il bisogno, su invito del presidente, o a richiesta scritta di almeno due (02) componenti del Consiglio di Amministrazione
4. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi urgenti tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.
5. La documentazione relativa agli atti posti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione è posta a disposizione dei consiglieri almeno 72 ore prima della seduta, fatto salvo i casi in cui il Consiglio sia convocato con procedura di urgenza.
6. Ogni consigliere ha diritto di presentare in consiglio le proposte che crede opportune, nei limiti di quanto previsto dall'art.47 del R.D. n.99.1891.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, al quale compete la redazione dei verbali delle sedute stesse. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dallo statuto. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese, salvo i casi di voto segreto, che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone, o su richiesta esplicita della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusto l'art.15 della Legge n.6972.1890, non può prendere parte alle deliberazioni.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei consiglieri presenti. A parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio di Amministrazione dal Presidente medesimo o da un consigliere da lui personalmente delegato.
11. Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consenta l'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presenti alla seduta.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente. Esso vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso da convocarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'atto.
4. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso l'Ente competente, l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Il Vice Presidente

1. Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Articolo 17

Il Direttore

1. La gestione amministrativa è affidata ad un Direttore, con la qualifica stabilita dalle vigenti disposizioni legislative regionali.
2. Il Segretario Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone appartenenti alla categoria D.
3. Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Ente e della sua attività amministrativa, adotta in forma di determinazione i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, e gli atti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, non attribuiti, in forza del regolamento organizzativo ai responsabili degli uffici e dei servizi. Sovrintende a tutta la struttura amministrativa dirigendo e coordinando il lavoro degli uffici e servizi. Collabora con il Consiglio di Amministrazione e redige i verbali del Consiglio stesso che sottoscrive. È responsabile unitamente al Consiglio di Amministrazione, dei risultati e delle decisioni assunte.
4. Al Direttore sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive, espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.
5. Le funzioni di Direttore possono essere svolte anche con accordo di tipo convenzionale per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria oppure, a scavalco, da un dipendente di altro Ente Pubblico, in possesso dei requisiti necessari di cui al comma 02 del presente articolo, a cui sarà attribuita, per il periodo in cui ricopre la carica, la qualifica prevista dalle normative regionali.
6. In caso di assenza impedimento per qualsiasi motivo del Direttore, ne assume le funzioni temporaneamente il dipendente, a tempo indeterminato dell'area

amministrativa più alto in grado e, a pari grado, il più anziano di età, in possesso dei requisiti necessari di cui al comma 02 del presente articolo. In caso di assenza di personale che possa ricoprire l'incarico, potrà essere nominato un Direttore a scavalco, limitatamente per il periodo di assenza del titolare.

Articolo 18

Il Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità e i criteri contemplati dalla legge.
2. Il Revisore Unico dei Conti svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti.
3. Le funzioni del Revisore Unico dei Conti e le modalità di svolgimento delle stesse sono demandate per il suo funzionamento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
4. Il Revisore Unico dei Conti è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.

Articolo 19

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici tecnici ed amministrativi e servizi sociali ed assistenziali, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Ente disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio di amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa, attribuita al Direttore e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. L'Ente, attraverso il regolamento organizzativo, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e tra questi e il Direttore e gli organi dell'Ente.
6. Con atti regolamentari è determinata la dotazione organica, suddivisa per categorie e profili professionali, e sono disciplinati i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale.

Articolo 20

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Ente, i suoi principi ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità, che può prevederne l'organizzazione anche in forma associata con altre IPAB o con enti locali.
3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di controllo interno, gli stessi sono esercitati dal Direttore.

Articolo 21 **Disposizioni finali**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte della Regione Veneto.

IL DIRETTORE

Zantedeschi Francesco

Malcesine 12.10.2022